



OR.S.A.

Organizzazione Sindacati Autonomi e di base

SETTORE FERROVIE

SEGRETERIA GENERALE

00185 Roma, Via Magenta n.13 - Tel.06/4456789 - Fax 06/44104333

Sito internet: www.orsaferrovie.it

E-mail: sg.orsaferrovie@sindacatoorsa.it

NON E' SUFFICIENTE ED ESCLUDE MOLTE QUALIFICHE

Da notizie di stampa risulta che il giorno 18 marzo l'INPS ha emesso un messaggio interno n° 3380/14, nel quale si prevede per il solo personale di Macchina e di Bordo, solo se inserito nel Fondo Speciale FS, (assunzione antecedente 01 aprile 2000 Trenitalia e 01 gennaio 2001 RFI) il riconoscimento dei benefici previsti per i lavoratori usuranti, pesanti e faticosi (per il 2014 - 61 anni e tre mesi di età anagrafica con almeno 35 di contributi - Legge Fornero).

Lo stesso messaggio chiarisce che i benefici derivanti dagli aumenti di valutazione previsti per gli stessi lavoratori in vigore fino al 31-12-2011 sono cumulabili solo per la parte economica e quindi non utili per raggiungere i 35 anni di contributi.

Questo messaggio non prende in considerazione il personale di manovra, della navigazione e della manutenzione soggetto a gravose condizioni di lavoro e tutto quello non inserito nel Fondo Speciale FS quindi giovani e quello delle altre imprese ferroviarie.

Curiosamente il provvedimento, che valutiamo un "pannicello caldo" rispetto alla portata del problema, arriva appena dopo la grande mobilitazione dei ferrovieri del 14 marzo scorso.

Quindi è bene confermare che la vertenza di Or.S.A. mira a ripristinare i limiti di pensionamento ante "Fornero" per **TUTTO** il personale ferroviario impegnato in lavorazioni particolarmente usuranti e in tale quadro occorre prevedere adeguati incrementi contributivi per garantire a questi lavoratori una pensione dignitosa.

L'Assemblea della Camera dei Deputati il prossimo **27 marzo** discuterà la proposta di legge n. 224 e abbinate – Modifiche agli articoli 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico.

**Noi saremo lì; fuori Palazzo di Montecitorio, per far sentire la nostra voce.
Macchinisti; Capireno; Manovratori; personale della Navigazione di FS.
Addetti all'esercizio ferroviario: personale del movimento; della manutenzione infrastruttura e
manutenzione rotabili di Trenitalia hanno il dovere di essere lì con noi.
Manifestiamo il 27 Marzo in piazza Montecitorio.
Insieme all'ORSA verso il nostro Futuro.**

Roma, 20 marzo 2014

Messaggio INPS n. 3380 del 18 marzo 2014,

Applicazione dei benefici previsti dal D.lgs. n. 67 del 2011 - personale viaggiante e di macchina iscritto al Fondo speciale per il personale dipendente della Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

Come è noto, nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo speciale per il personale dipendente della Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., in virtù di quanto precisato dal comma 18, ultimo periodo, dell'art. 24 della legge n. 214/2011, sono divenute immediatamente applicabili le disposizioni in materia di trattamenti pensionistici introdotte dal medesimo art. 24.

Conseguentemente, i precedenti limiti di età previsti per l'accesso alla pensione di vecchiaia per il personale viaggiante e di macchina, pari a 58, 60 o 62 anni, e per il restante personale, pari a 65 o 66 anni, sono stati sostituiti, con decorrenza 1/1/2012, dal requisito anagrafico unico di 66 anni, da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010.

Tutto ciò premesso, si fa presente che dalla predetta decorrenza i benefici previsti dal D.lgs. n. 67 del 2011, come modificato dalla legge n. 214/2011, relativo all'accesso al trattamento pensionistico per i lavoratori adibiti allo svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, trovano applicazione anche nei confronti del personale viaggiante e di macchina, per il quale l'ordinamento pensionistico prevedeva norme di miglior favore per l'accesso anticipato al pensionamento rispetto ai requisiti previsti nell'assicurazione generale obbligatoria.

Si precisa, infine, che tali benefici sono cumulabili con gli aumenti di valutazione di cui all'art. 217 del T.U. n. 1092/1973 - maturati dal personale in questione fino alla data del 31/12/2011 - ai soli fini della determinazione dell'importo della pensione e non dell'anticipo dell'accesso al pensionamento.